

tendenze avevano ciascuna la propria ragione, ma non era il caso di tentare un temperamento fra di esse, bensì di accettarle entrambe mantenendole distinte. Bisogna riconoscere due situazioni, nell'una delle quali sia esplicitamente dichiarato che lo Stato non assume alcuna ingerenza nell'ordinamento dell'associazione, limitandosi a dare pei soci e pei terzi che con essa contrattano le garanzie del diritto; nell'altra delle quali invece, col controllo di organi competenti, siano fissate alcune elementari condizioni di buon ordinamento tecnico: libere le società di scegliere fra l'una e l'altra.

Invece il legislatore italiano, mostrandosi per così dire timidamente coraggioso, volle affidarsi alla libertà dei soci, mantenendo però la preoccupazione per eventuali offese sia all'interesse loro, sia all'interesse politico dello Stato: quindi escluse le società non operaie per paura che approfittassero della legge le corporazioni religiose; volle fissare con precisione gli scopi, pel timore di riconoscere anche sodalizi che se ne proponessero di contrari ai suoi desideri, pure consentendo loro liberamente di assumerne altri in un campo definito con grandissima larghezza. Le pochissime disposizioni non coerenti col principio a cui la legge era informata bastarono a generare la leggenda che si trattasse di una legge di polizia, nascondente una minaccia contro la libertà dell'organizzazione operaia.

19. L'effetto di questa diffidenza si vide nello scarso numero di società che chiesero il riconoscimento.

Anno	Numero delle società riconosciute	Anno	Numero delle società riconosciute
1886	78		
1887	107		
1888	100		
1889	99		
1890	98		
1891	149		
1892	110		
1893	88		
1894	72		
1895	46		
A riportarsi 947		1896	Ripporto 947
		1897	58
		1898	67
		1899	53
		1900	51
		1901	59
		1902	67
		1903	66
		1904	74
			64
			1506

In un primo periodo il numero dei riconoscimenti aumentò fino ad un massimo di 149 nel 1891, poi decrebbe fino al minimo di 46 nel 1895; nei nove anni prima del 1895 la media fu di 100 all'anno; pei nove anni successivi al 1895 fu di 66 nei primi due trienni e di 68 nel terzo.

20. La legge, indicati (art. 1 e 2) i limiti della sua applicazione alle società operaie che si propongono certi fini, dice che adempite